

PROTOCOLLO

SPETT.LE  
**COMUNE DI NAGO-TORBOLE**  
UFFICIO PROTOCOLLO/URP  
TEL: 0464 549523  
EMAIL: [comune@comune.nago-torbole.tn.it](mailto:comune@comune.nago-torbole.tn.it)

**COMUNICAZIONE SMALTIMENTO DI SCARTI VEGETALI DI ORIGINE AGRICOLA  
MEDIANTE COMBUSTIONE**

(ORDINANZA SINDACALE N. 8 DI DATA 15.02.2019)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
provincia di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_  
provincia di \_\_\_\_\_ in via/p.zza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
C.A.P. \_\_\_\_\_, email/pec \_\_\_\_\_

TELEFONO MOBILE:

(è obbligatorio tenere con sé un telefono mobile durante le operazioni di combustione, per essere contattati in caso di necessità)

**COMUNICA**

la propria intenzione di bruciare scarti vegetali derivati da potatura e/o attività agricola, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Ordinanza sindacale n. 8 di data 15.02.2019<sup>1</sup>, come di seguito meglio specificato:

PERIODO <sup>2</sup>	dal giorno _____ al giorno _____ (presentare la comunicazione con <u>almeno tre giorni di anticipo</u> )
ORARIO	dalle ore _____ alle ore _____
LUOGO	_____ _____ (fornire tutte le indicazioni utili per individuare l'area interessata e le modalità per raggiungerla da parte degli addetti alla vigilanza e alla sicurezza)
TIPO MATERIALE <sup>3</sup>	_____
QUANTITÀ	_____ m <sup>3</sup> /steri circa ( 1 stero = 1 m <sup>3</sup> vuoto per pieno). (È consentita la quantità giornaliera massima di <u>tre metri steri per ettaro</u> )

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(firma)

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via mail. La presente dichiarazione è stata:  
 firmata e presentata unitamente a copia del documento di identità  
 firmata in presenza dell'incaricato comunale.

COPIA DELLA COMUNICAZIONE È INVIATA A CURA DEL PROTOCOLLO COMUNALE A:

- Vigili del Fuoco Volontari di Riva del Garda (mail: [vvfriva@pec.it](mailto:vvfriva@pec.it))
- Ufficio Distrettuale Forestale Riva del Garda (mail: [staz.forestalerivadeldgarda@provincia.tn.it](mailto:staz.forestalerivadeldgarda@provincia.tn.it))

**Informativa sul trattamento dei dati personali**

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dall'Ufficio Protocollo/URP per lo svolgimento dell'attività di controllo sulla combustione di scarti vegetali di origine agricola nel territorio comunale, in esecuzione di una funzione di interesse pubblico al fine di fornire un servizio ai cittadini. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento è l'Ente Comune di Nago-Torbole con sede a Nago-Torbole in via Matteotti n. 33 (e-mail [comune@comune.nago-torbole.tn.it](mailto:comune@comune.nago-torbole.tn.it), sito internet [www.comune.nago-torbole.tn.it](http://www.comune.nago-torbole.tn.it)), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail [servizioperDPD@comunitrentini.it](mailto:servizioperDPD@comunitrentini.it), sito internet [www.comunitrentini.it](http://www.comunitrentini.it)).

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso l'Ufficio Protocollo/URP.

## NOTE ESPLICATIVE

### COMUNICAZIONE<sup>1</sup>

Coloro che intendano smaltire gli scarti vegetali tramite la combustione, quali proprietari o utilizzatori/affittuari del fondo, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui sopra, dovranno presentare comunicazione scritta su apposito modulo con **almeno tre giorni di anticipo**, specificando, oltre alle complete generalità:

- il giorno o periodo nel quale si intende procedere con la combustione degli scarti vegetali, il periodo non deve essere superiore a 7 giorni. È possibile presentare annualmente **sino a quattro domande nel periodo dal 01 ottobre al 15 aprile di ogni anno**;
- il **luogo esatto** in cui si effettuerà la combustione, con tutte le indicazioni utili per raggiungere il posto in caso di necessità;
- il **tipo e la quantità di materiale** agricolo che si intende bruciare;
- il numero del **telefono portatile** mediante il quale sia possibile contattare la persona incaricata alle operazioni di combustione, e che possa essere utilizzato dalla medesima per segnalare immediatamente eventuali emergenze ai Vigili del Fuoco.

Qualora sia stata data comunicazione riferita ad un solo giorno e in quella data, non è possibile procedere alla combustione a causa delle avverse condizioni meteo, è facoltà **posticipare le operazioni in uno dei successivi 3 giorni, dandone preventiva comunicazione, anche solo telefonica, all'ufficio comunale al quale è stato presentato il modulo di richiesta.**

### PERIODO<sup>2</sup>

**Le operazioni di combustione degli scarti vegetali, indipendentemente dalla quantità e luoghi, sono vietate tutti gli anni dal 16 aprile al 30 settembre.** Sono vietate anche al di fuori di questi periodi qualora, con disposizione degli organi provinciali, siano stati stabiliti specifici divieti per rischio d'incendio, ovvero laddove vengano introdotti provvedimenti dei Comuni adottati in materia di risanamento della qualità dell'aria.

### CONDIZIONI E MODALITÀ<sup>3</sup>

1. Prima di essere smaltiti, gli scarti devono essere lasciati sul posto per un primo processo di appassimento per facilitare la combustione evitando nel contempo l'emissione di grandi quantità di fumo.
2. **L'attività di combustione può essere svolta solo dal 01 ottobre al 15 aprile di ogni anno, nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 18.00.** L'attività di combustione è vietata anche in questi periodi, qualora siano stati stabiliti specifici divieti per rischio d'incendio.
3. È possibile procedere alla combustione solo di modiche quantità di scarti vegetali con valore massimo giornaliero di **3 metri steri per ettaro.**
4. L'attività di abbruciamento/combustione deve essere costantemente controllata da persona maggiorenne e responsabile che, qualora la situazione lo rendesse necessario, deve assicurare il pronto spegnimento del fuoco.
5. Al termine delle operazioni il fuoco dovrà essere completamente estinto e non dovranno rimanere residui di materiale incandescente.
6. È fatto divieto di bruciare nel caso in cui le condizioni meteorologiche possano causare pericolo, come per esempio in giornate ventose.
7. È vietato bruciare all'intero dei boschi ed a distanza inferiore a 100 metri dai medesimi (art. 11 della L.P. 31.10.1977, n. 30, "Norme per la difesa dei boschi dagli incendi").
8. È vietato bruciare sulle superfici ubicate all'interno dei siti e delle zone costituenti la rete "Natura 2000" di cui alla L.P. n. 11 del 2007, ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, salva diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
9. È vietato bruciare all'interno dei centri abitati, così come definiti dai piani urbanistici. Fuori da queste zone è permessa la combustione degli scarti vegetali, solo a distanza superiore a 50 ml. dall'abitazione più vicina, qualora non di proprietà.
10. È vietata la combustione di materiali diversi dagli scarti vegetali, anche se aggiunti occasionalmente ed in minima quantità.